

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MANNINO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1990

Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419, recante applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 (concernenti norme sulla commercializzazione delle uova) ha previsto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potesse avvalersi anche di personale estraneo alla propria amministrazione per l'effettuazione dei controlli sulle fascette e sui dispositivi di etichettatura indicati nei relativi regolamenti comunitari.

Utilizzando tale facoltà, il Ministero sin dal 1971 ha stipulato apposite convenzioni con l'Associazione italiana allevatori (AIA) per l'espletamento del servizio; l'ultima convenzione, stipulata nel 1980 e rinnovata per tre trienni, è scaduta il 31 dicembre 1989.

Con l'approvazione della legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha convertito in legge il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è

stato istituito presso il Ministero della agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi «per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi» (come recita l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 282).

Di conseguenza, il controllo su fascette e dispositivi di etichettatura nella commercializzazione delle uova viene attribuito alla competenza esclusiva dell'istituto Ispettorato centrale repressione frodi; quindi, assolti gli obblighi contrattuali dipendenti dalla convenzione con l'AIA, il Governo non ha ritenuto vi fossero ragioni atte a legittimarne l'ulteriore rinnovo.

Per garantire il concreto esercizio delle funzioni di controllo in questione è però necessario ampliare gli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di almeno 38 unità, corrispondenti al numero dei soggetti che sinora hanno svolto in regime di convenzione detta attività.

Con l'articolo unico che si propone, è previsto, al comma 1, tale incremento di organico ed, al comma 2, nella prima fase di attuazione della norma, al fine di non

disperdere la preparazione professionale e l'esperienza acquisite in lunghi anni di esercizio delle funzioni di controllo di cui trattasi, l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a bandire concorsi riservati a soggetti estranei all'Amministrazione che, alla data del 31 dicembre 1989, abbiano svolto per almeno otto anni consecutivi le funzioni stesse.

Con il comma 3 viene prevista una speciale forma concorsuale e precisato che il personale vincitore di concorso viene inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato centrale repressione frodi con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Con il comma 4 si stabilisce un incremento del prezzo delle fascette, che è attualmente ancora ai livelli fissati nel 1971 (decreto ministeriale 19 ottobre 1971).

Con tali aumenti di prezzo si provvede a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, nel pieno rispetto dei richiamati regolamenti comunitari relativi alla commercializzazione delle uova che, come ha avuto modo di affermare la Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenza del 30 novembre 1978 pronunciata nel procedimento n. 31/78, consentono agli Stati membri di «subordinare il rilascio delle fascette e dei dispositivi di etichettatura al pagamento di un corrispettivo per i controlli stessi» nel limite «dei costi effettivi del sistema di controllo considerato».

RELAZIONE TECNICA

L'assunzione nei ruoli dell'Ispettorato centrale repressione frodi di 34 unità nella V e di 4 unità nella IV qualifica funzionale comporta un onere di complessive lire 1.066.000.000 come si evince dal prospetto allegato A.

A tale onere si fa fronte con un incremento del prezzo delle fascette extra da lire 3 a lire 12 e delle altre fascette da lire 36 a lire 90.

Tale incremento, nel rispetto dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69, relativi alla commercializzazione delle uova nell'interno della Comunità economica europea, è ampiamente giustificato se si considera che gli attuali prezzi sono invariati dal 1971, essendo stati fissati dall'articolo 3 del decreto ministeriale 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971, e che, comunque, esso risulta inferiore all'aumento del costo medio di produzione dell'uovo, più che quadruplicato, essendo passato dalle 22 lire del 1971 alle 97 lire del 1989.

In ogni caso, i prezzi che si propongono tendono ad incidere sul costo di ogni singolo prodotto in maniera inferiore rispetto alla incidenza registrata nel 1971, come risulta dai dati seguenti:

a) *fascette AF-2 (EXTRA) utilizzate per l'imballaggio di n. 6 uova:*

nel 1971 il costo di un uovo + $\frac{1}{6}$ del costo di imballaggio era pari a lire 23,3 (= 22 + 1,3); il costo delle fascette, di lire 3, ripartito per uovo, era di lire 0,50. Quindi l'incidenza del costo della fascetta sul costo di un singolo uovo era del 2,15 per cento $\left(\frac{0,50 \times 100}{23,3}\right)$. Attualmente il costo di un uovo + $\frac{1}{6}$ del costo dell'imballaggio è pari a lire 112 (= 97 + 15); il costo proposto delle fascette sarebbe di lire 2 (= 12 : 6). Quindi, l'incidenza del nuovo costo della fascetta sul costo di un singolo uovo risulta dell'1,79 per cento $\left(\frac{2 \times 100}{112}\right)$.

Come può rilevarsi, nel caso delle fascette AF-2 l'incidenza del costo di tale fascetta nel 1971, pari al 2,15 per cento, è superiore a quello proposto, pari all'1,79 per cento;

b) *fascette AF-1, AF-3 e AF-5 usate per imballaggi vari, nella media di n. 273 uova:*

nel 1971 il costo di un uovo era di lire 22; il costo della fascetta, di lire 36, ripartito per uovo, era di lire 0,132 (36 : 273). Quindi l'incidenza del costo della fascetta sul costo di un singolo uovo era dello 0,60 per cento $\left(\frac{0,132 \times 100}{22}\right)$. Attualmente il costo di un uovo è di lire 97; il costo che si propone per il dispositivo di etichettatura, di lire 90, incide su ogni singolo uovo nella misura di

lire 0,33 (= 90 : 273). Quindi, l'incidenza del nuovo costo delle fascette sul costo di un singolo uovo sarebbe dallo 0,34 per cento $\left(\frac{0,33 \times 100}{97}\right)$.

Come può anche in questo caso rilevarsi, il nuovo costo delle fascette AF-1, AF-3 e AF-5 incide sul costo del prodotto in misura inferiore che non il vecchio costo (0,34 per cento contro lo 0,60).

Applicando, quindi, gli aumenti di prezzo delle varie fascette, pari a lire 9 per le AF-2 (12 - 3) ed a lire 54 per le AF-1, AF-3 ed AF-5 (90 - 36), se ne ricava un incremento delle entrate dello Stato pari a lire 1.260.882.000, come specificato nell'allegato B, sufficiente a coprire le maggiori spese determinate dall'immissione nei ruoli ministeriali del personale interessato all'applicazione del disegno di legge che, come si è visto, ammonta a lire 1.066.000.000.

ALLEGATO A

COSTO UNITARIO QUALIFICHE FUNZIONALI PERSONALE COMPARTO MINISTERI

(Importi in migliaia di lire)

QUALIFICHE E LIVELLI	Stipendio iniziale + 13 ^a mensilità (1)	Ind integr speciale (2)	Compenso incentivante (3)	Straordinari (4)	Totale (5)	ONERI RIFLESSI		Onere annuo pro-capite
						Previdenziali (6)	Assistenziali (7)	
V livello	10.900	11.800	700	1.800	25.200	600	2.400	28.200
IV livello	9.800	11.700	600	1.700	23.800	600	2.300	26.700

V livello lire 28.200.000 × 34 = 958.800.000

IV livello lire 26.700.000 × 4 = 106.800.000

ONERE ANNUO 1.065.600.000

- (1) Misure a regime dal 1° luglio 1990.
 (2) Mensile × 13 (misure dal 1° maggio 1990).
 (3) Mensile × 11.
 (4) Mensile × 11 (12 ore; misure dal 1° luglio 1990).
 (6) 7,10 per cento su 80 per cento di stipendio + 13^a mensilità.
 (7) 9,60 per cento sul totale di colonna 5.

ALLEGATO B

MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO DELL'AUMENTO DEL PREZZO DELLE FASCETTE

TIPO DI FASCETTE	Prezzo attuale	Prezzo proposto	Aumento di prezzo proposto	Numero di fascette vendute	Totale aumento entrate
Fascetta extra (AF/2)	3	12	9	23.000.000	207.000.000
Altre fascette (AF/1,3,5)	36	90	54	19.500.000	1.053.000.000
TOTALE				L.	1.260.000.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento (CEE) n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969, relativi alla commercializzazione delle uova nell'interno della Comunità economica europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come rideterminati dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 luglio 1987, vengono incrementati di 34 unità nella V qualifica - profilo professionale di operatore amministrativo e di 4 unità nella IV qualifica - profilo professionale di coadiutore.

2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a bandire due concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente della V e della IV qualifica funzionale di cui al comma 1, riservandoli a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso dei prescritti requisiti di legge, fatta eccezione per quello relativo al limite di età, che ne facciano domanda e che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni consecutivi, le funzioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419.

3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente sulle materie attinenti alle funzioni da svolgere, con riguardo ai rispettivi profili professionali. I vincitori sono inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo delle fascette a carico dei centri di imballaggio, già stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971, a lire 12 per le fascette «extra» ed a lire 90 per ogni altro tipo.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.